



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
DEI RIFIUTI**

**Delibera di Consiglio Comunale
n. 51 del 29.12.2016**

INDICE

Regolamento Comunale di gestione dell'autocompostaggio, dell'Elenco Compostatori e di applicazione della agevolazione della TARI

Art. 1 Principi

Art. 2 Definizione di autocompostaggio

Art. 3 Soggetti interessati

Art. 4 Finalità e benefici dell'autocompostaggio

Art. 5 Materiali compostabili e non compostabili

Art. 6 Modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio

Art. 7 Modalità di iscrizione all'Elenco Comunale Compostatori

Art. 8 Rinnovo iscrizione all'Elenco degli Autocompostatori

Art. 9 Comunicazioni di cessazione e/o variazioni

Art. 10 Agevolazioni

Art. 11 Verifiche e controlli

Art. 12 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 13 Comunicazione di cessazione e/o variazioni

Art. 14 Sanzioni

Art. **15** Norme di rinvio

Art. **16** Pubblicità

Art. **17** Entrata in vigore

Art. **18** Modulistica allegata

Articolo 1 – Principi e oggetto del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, ritenendo obiettivo prioritario la riduzione a monte dei rifiuti da conferire allo smaltimento in discarica, ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, della valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali, propone ai propri cittadini e utenti, l'adesione al progetto di autocompostaggio quale parte integrante di un'organica gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza di questa Amministrazione.
2. L'autocompostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
3. Il progetto di autocompostaggio prevede:
 - a. l'istituzione e tenuta dell'Elenco Comunale degli autocompostatori;
 - b. agevolazioni sul tributo TARI agli utenti iscritti all'Elenco Comunale degli autocompostatori.
4. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il presente Regolamento si rivolge anche a coloro che già sono in possesso di una compostiera domestica e effettuano nei modi previsti l'auto compostaggio (art. 6) i quali possono essere inseriti nell'elenco autocompostatori, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, compilando e sottoscrivendo la "Richiesta di adesione" (allegato "Modello A").

5. Le norme contenute in questo Regolamento riguardano:
 - a. le modalità di realizzazione di un razionale metodo di autocompostaggio;
 - b. i requisiti, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Cisternino;
 - c. i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica dell'autocompostaggio;
 - d. informazioni sui materiali compostabili e non compostabili;
 - e. modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio;
 - f. modalità di iscrizione all'Elenco Comunale Compostatori;
 - g. le agevolazioni agli utenti iscritti all'Elenco Comunale degli autocompostatori;
 - h. gli obblighi degli aderenti alla pratica dell'autocompostaggio, verifiche e controlli.

Articolo 2 – Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è un metodo di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, ottenendo dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti il *compost*, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto, giardino o campagna.
2. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Articolo 3 – Soggetti interessati

Possono aderire all'Elenco Comunale degli Autocompostatori i titolari di **utenze domestiche**, relativamente all'abitazione principale ed in subordine alle secondarie (nel caso in cui non sussistano i requisiti per usufruire dell'agevolazione sull'abitazione principale e si è titolari di una seconda casa "a disposizione" con i requisiti per poter usufruire dei benefici di cui al presente regolamento), purché dispongano a qualunque titolo idoneo, nelle vicinanze non oltre 100 metri dell'abitazione di un'area verde dove smaltire il compost auto – prodotto, a condizione che la superficie di detta area sia proporzionale al numero di persone componenti il nucleo familiare, secondo le seguenti stime:

- 1 persona/utenza: area verde minimo di 10mq;
- 2 persone/utenze: area verde minimo di 16 mq;
- 3 persone/utenze: area verde minimo di 20 mq;
- 4/5 persone/utenze: area verde minimo di 30 mq;
- 6/8 persone/utenze: area verde minimo di 50 mq;
- 9/12 persone/utenze: area verde minimo di 80 mq;

E' necessario che i titolari di utenze domestiche sopra indicati:

- si trovino nelle condizioni indicate nel presente Regolamento;
- si impegnino a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza;
- accettino totalmente il presente Regolamento.

Articolo 4 – Finalità e benefici dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio, che va condotta nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente Regolamento e nella specifica normativa regionale e nazionale è finalizzata a:
 - ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione dei “composti” migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
2. Il vantaggio principale dell'autocompostaggio è costituito dall'ottenimento in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante (fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio). Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale.
 3. La comunità intera beneficia dell'attività di autocompostaggio per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Materiali compostabili e non compostabili

1. Sono materiali compostabili:
 - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uovo e residui vegetali in genere, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di tè esausto, etc.;
 - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, fiori recisi, rametti, piccole potature;
 - gli scarti di provenienza diversa: trucioli di legno, segatura, cenere di legna;
2. Sono materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori:
 - gli avanzi di pasta condita,
 - scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi,
 - scarti di pesce, etc.;
3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità:
 - tovaglioli e piatti di cellulosa,
 - pezzetti di carta di giornale, posate e buste in materiale biodegradabile,
 - sacchetti di carta, etc.
4. Sono materiali non compostabili: carta patinata e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici e in genere qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile;
5. Si possono considerare non compostabili e quindi da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi, etc.

Articolo 6 – Modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio

1. I metodi di compostaggio consentiti sono:
 - a. Compostiera acquistata dal privato utente, che può essere in plastica o altro materiale, che sia aerata, con coperchio superiore e sportellino laterale nella parte bassa o che comunque risponda ai requisiti atti a soddisfare la necessità d'utilizzo quale compostiera. Deve essere sempre posata sul terreno e può essere collocata in giardino, nell'orto o in altra area idonea.
 - b. Compostiera fai-da-te: è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; altrimenti ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale. Deve essere sempre posata sul terreno e può essere collocata in giardino, nell'orto, etc.;
 - c. Cassa di autocompostaggio: è un contenitore in legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria. Deve essere sempre posata sul terreno e può essere collocata in giardino, nell'orto di dimensione minima pari a 100 mq., a distanza regolamentare dai confini ex art. 889 C.C..
 - d. Buca o cumulo nel terreno: deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolamentare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art.889 C.C.);
 - e. Compostiera elettromeccanica: Si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie).
2. In nessun caso l'attività di autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti o al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica.
3. In tutti i casi il compostaggio dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Rivoltare gli scarti dopo circa 25/30 giorni dalla messa in uso della compostiera. Il processo di rivoltamento è consigliabile almeno due volte nel corso di ogni ciclo di compostaggio. Per il rivoltamento è necessario rimuovere il materiale più fresco collocato nella parte superiore e poi passare allo svuotamento completo della compostiera, rivoltando il materiale. Alla fine reinserire il tutto nella compostiera avendo cura di porre il materiale fresco, lasciato da parte, in cima al cumulo.
 - b. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco *humus*.
 - c. Assicurare il drenaggio alla base con strato di piccoli legnetti o trucioli.

Qualora si presentassero cattivi odori la soluzione migliore sarebbe l'aggiunta di una certa quantità di materiale secco (trucioli in legno, foglie secche).

d. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

e. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato dal proprietario del rifiuto, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

Articolo 7 – Modalità di iscrizione all'Elenco Comunale Autocompostatori

1. I contribuenti che non risultano morosi nei confronti del tributo Comunale relativo al servizio di raccolta e spazzamento dei Rifiuti solidi urbani, interessati ad essere iscritti nell'Elenco Comunale degli Autocompostatori devono presentare apposita richiesta di adesione, presso l'Ufficio competente del Comune esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla persona fisica contribuente TARI;
2. Con la sottoscrizione della richiesta di adesione (Modello A) i contribuenti si impegnano a prendere visione del presente Regolamento, dichiarando di adempiere alle indicazioni ed obblighi contemplati nello stesso (D.P.R. N. 445 del 28-12-2000);
3. L'Ufficio competente del Comune provvederà ad inserire l'utenza nell'Elenco Comunale degli Autocompostatori che viene tenuto presso lo stesso Ufficio;
4. Al fine del riconoscimento dell'incentivo l'istanza deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno in cui s'intende iniziare l'autocompostaggio, salvo proroghe. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero sino a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Rinnovo iscrizione all'Elenco Comunale degli Autocompostatori

1. L'iscrizione all'Elenco Comunale degli Autocompostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, di non conferire la frazione organica presso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di rispettare i requisiti per l'iscrizione all'Elenco Comunale degli Autocompostatori.

Articolo 9 – Comunicazioni di cessazione e/o variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Elenco Comunale Autocompostatoricome, il diverso posizionamento della compostiera, devono essere comunicati,

mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento, all'Elenco Comunale Autocompostatori, Ufficio competente, del Comune di Cisternino;

2. L'utente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello C, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

Articolo 10 – Agevolazioni

L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo così come previsto dal Regolamento vigente che disciplina il calcolo della Tassa Comunale sui Rifiuti, tenendo conto di quanto già stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso le utenze ove gli iscritti all'Elenco dichiarano la presenza di compostiere, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento. Nel caso in cui il dichiarante detiene la compostiera in un'utenza ove non è residente, lo stesso dovrà rendersi reperibile per accogliere il sopralluogo degli organi di controllo, indicando un recapito telefonico oltre all'indirizzo di residenza.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del Gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Elenco degli Autocompostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta e che praticino in modo corretto il compostaggio della frazione organica.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati che gli iscritti all'elenco conferiscono.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il Modello D allegato al presente Regolamento.

3. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede all'autocompostaggio secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Elenco Comunale degli Autocompostatori dalla data del primo controllo con perdita del beneficio economico sulla Tassa comunale sui Rifiuti dell'anno relativo alla data di accertamento.
4. Nel caso in cui le utenze domestiche servite dalla raccolta porta a porta e iscritte all'Elenco conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
5. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali

verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Articolo 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 13 – Attività vietate

1. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
2. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
3. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
4. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'Autocompostaggio;
5. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
7. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Articolo 14 – Sanzioni

In caso di revoca dei benefici fiscali per accertate violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà al recupero delle somme non versate ed all'applicazione della sanzione nella misura del 100% sulle maggiori somme dovute a titolo di TARI.

Articolo 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs. n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

Articolo 16 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.

Articolo 18 – Modulistica allegata

Modello (A): richiesta di adesione all'Elenco Comunale dei Compostatori domestici;

Modello (B): Variazione dati;

Modello (C): comunicazione di cessazione;

Modello (D): Scherma di verbale di controllo sopralluogo.